

**STATUTO**  
**della**  
**“FONDAZIONE ERIO TRIPODI – MUSEO DELLA CANZONE”**

**1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.**

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata “FONDAZIONE ERIO TRIPODI - MUSEO DELLA CANZONE”.

**2. SEDE.**

2.1 La Fondazione ha sede in Vallecrosia (Imperia), Via Roma n. 108.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in Italia e all'estero al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**3. SCOPO.**

3.1 La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone di realizzare, valorizzare, sviluppare e tutelare il “Museo della Canzone – Erio Tripodi”, nonché di gestire le strutture e le iniziative dell'omonimo Museo, dando vita ad una realtà museale e culturale volta allo sviluppo e alla diffusione della canzone italiana in tutti i suoi aspetti, in Italia e all'estero, promuovendo e organizzando eventi culturali, didattici e di utilità generale in ambito musicale, nonché diventando meta di importanti eventi e luogo di incontro per manifestazioni culturali, didattiche e promozionali comunque legate e/o ricollegabili alla canzone italiana.

**4. ATTIVITÀ.**

4.1 La Fondazione, nel perseguimento degli scopi istituzionali, in via meramente esemplificativa può svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare, gestire, valorizzare e promuovere, direttamente o indirettamente, il “Museo della Canzone – Erio Tripodi” con ogni opportuna iniziativa e attività sia essa culturale, editoriale, didattica, divulgativa o promozionale;
- b) organizzare e promuovere, direttamente o indirettamente, eventi e manifestazioni culturali, quali, per esempio, mostre ed esposizioni, rassegne, seminari, convegni, conferenze, incontri e dibattiti, laboratori, concerti, anche in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, in Italia e all'estero;
- c) promuovere e pubblicare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche o altro materiale divulgativo e scientifico riguardante la storia e l'esperienza culturale del “Museo della Canzone – Erio Tripodi” e la musica in generale;
- d) creare un centro studi della musica e/o una scuola di musica, nonché sostenere attività didattiche, di studio e di ricerca **anche interdisciplinare**, direttamente o indirettamente, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni, borse di studio e l'istituzione di contratti di ricerca;
- e) svolgere attività nel settore editoriale, multimediale, fonografico, audiovisivo e del merchandising al fine di valorizzare il “Museo della Canzone – Erio Tripodi” e la musica in generale;
- f) promuovere, valorizzare e diffondere la cultura musicale in tutte le sue forme, coltivando anche lo scambio culturale con altre forme culturali e scientifiche;
- g) stipulare accordi per l'affidamento a terzi, persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, di parte delle proprie attività, nonché stipulare convenzioni per l'impiego degli obiettori di coscienza ai sensi delle leggi vigenti;
- h) collaborare, promuovere scambi culturali e instaurare rapporti di collaborazione a qualsiasi

titolo, in Italia e all'estero, con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- i) svolgere attività di raccolta fondi e di finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative e attività;
- j) acquisire risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione del "Museo della Canzone – Erio Tripodi" e dei beni conferiti;
- k) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, per lo svolgimento e la sovvenzione della propria attività;
- l) acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento della propria attività, ovvero provvedere al restauro ed alla gestione di strutture destinate allo svolgimento di tali attività al fine della loro riutilizzazione;
- m) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- n) promuovere e svolgere, direttamente o indirettamente, ogni altra attività, anche commerciale, che sia funzionale, strumentale, accessoria e connessa ritenuta utile o comunque opportuna al perseguimento dello scopo;
- o) creare e gestire archivi cartacei ed elettronici per la conservazione e la consultazione delle opere (spartiti, dischi ecc.);
- p) creare, pubblicare e gestire siti specificatamente tematici in reti telematiche nazionali ed internazionali mediante l'utilizzo di internet.

## **5. PATRIMONIO.**

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti dei Fondatori effettuati in beni mobili o altre utilità descritti nella relazione di stima allegata al presente Statuto e all'Atto Costitutivo;
- b) dai beni mobili e immobili o dalle altre utilità direttamente acquistate dalla Fondazione nello svolgimento della propria attività;
- c) dai beni mobili e immobili o da altre utilità che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, ivi incluse le donazioni, le elargizioni o i contributi conferiti e/o versati da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, sempreché i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste dal presente Statuto;
- d) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione e dalla parte di rendite non utilizzate che su delibera dell'organo competente saranno destinate ad incrementare il patrimonio.

## **6. FONDO DI GESTIONE E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE.**

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio;
- b) da beni mobili e immobili, dalle donazioni, elargizioni o dai contributi attribuiti alla Fondazione da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, qualora non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, funzionali, strumentali, accessorie e connesse, oltre che dalle rendite, dai ricavi e dalle altre forme di sostegno o finanziamento, dirette e indirette, volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

6.2 Il Fondo di gestione non costituisce incremento del patrimonio e sarà utilizzato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6.3 La Fondazione si adopera altresì per ottenere contributi, sponsorizzazioni ed altri proventi per lo svolgimento della propria attività, presso persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nazionali e internazionali.

6.4 Gli avanzi d'esercizio verranno utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi. È fatto divieto di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6.5 Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o successivi o con destinazione specifica a tale scopo di contributi e di erogazioni da parte dei Fondatori o dei Sostenitori.

## **7. MEMBRI DELLA FONDAZIONE.**

7.1 Sono membri della Fondazione:

- a) i Fondatori;
- b) i Sostenitori.

## **8. FONDATORI DELLA FONDAZIONE**

8.1 Sono considerati Fondatori della Fondazione:

- a) coloro che sottoscrivono l'atto di costituzione della Fondazione in quanto eredi legittimi di Erio Tripodi, e coloro che sono nominati tali nell'atto costitutivo (Fondatori Promotori);
- b) i discendenti legittimi dei Fondatori Promotori eredi legittimi di Erio Tripodi, come individuati alla precedente lett. a) (Fondatori di Diritto).

## **9. SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE.**

9.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quanto stabilito dall'organo competente della Fondazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali, mobili o immobili.

9.2 La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato, l'attività viene svolta o il bene è conferito nel patrimonio o nel Fondo di gestione della Fondazione.

## **10. ESCLUSIONE E RECESSO.**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza di cui all'art. 15 comma 6 l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

10.2 Nel caso di persone giuridiche, pubbliche o private, l'esclusione dei Sostenitori ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, gettino discredito sulla Fondazione o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione. L'esclusione di un Fondatore deve essere deliberata dal Collegio dei Fondatori, escluso il voto del Fondatore interessato, a maggioranza assoluta.

10.4 I Fondatori e i Sostenitori, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

## **11. ORGANI DELLA FONDAZIONE.**

11.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Comitato Scientifico.

11.2 I componenti degli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica tre anni e, ad eccezione del rimborso delle spese, svolgono la loro attività a titolo gratuito. I componenti possono essere confermati e, se nominati prima o durante il termine triennale, restano in carica fino a tale scadenza.

## **12. COLLEGIO DEI FONDATORI.**

12.1 Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori Promotori e dai Fondatori di Diritto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto; è presieduto dal Presidente della Fondazione che ne è componente.

12.2 Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti su:

- a) nomina del Presidente della Fondazione;
- b) nomina del Consiglio di amministrazione;
- c) nomina del Direttore;
- d) nomina del Comitato Scientifico;
- e) nomina dei liquidatori;
- f) modificazioni dello statuto;
- g) ammissione di nuovi Sostenitori;
- h) esclusione dei Sostenitori;
- i) esclusione dei Fondatori nei casi stabiliti dallo Statuto;
- j) adozione del documento programmatico pluriennale e annuale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire.

12.3 Il Collegio dei Fondatori può deliberare, inoltre, su proposta del Presidente, l'indennità di carica per il Direttore e/o per gli altri organi della Fondazione in ragione dell'attività effettivamente svolta.

12.4 Il Collegio dei Fondatori definisce altresì gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Fondazione.

## **13. IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE.**

13.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori tra i propri membri, e dura in carica cinque anni.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

13.3 Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

13.4 Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.

13.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente

il Collegio dei Fondatori più anziano d'età.

#### **14. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA – DURATA – SOSTITUZIONE.**

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da un massimo di sette componenti di cui:

- a) cinque amministratori designati dai membri del Collegio dei Fondatori;
- b) due amministratori designati su indicazione dei Sostenitori.

14.2 Per la nomina degli amministratori di cui alla lett. b), i membri del Collegio dei Fondatori, di volta in volta, entro 30 giorni dalla loro nomina, a maggioranza degli stessi, redigeranno una graduatoria dei Sostenitori sulla base della quale interpellare gli stessi al fine di richiedere l'indicazione dei membri di loro competenza.

14.3 Nel caso in cui uno dei primi due Sostenitori in graduatoria non provvedesse alla designazione, secondo quanto in seguito stabilito, verranno interpellati gli altri Sostenitori secondo l'ordine della graduatoria stessa, fino ad ottenere la designazione di due membri.

14.4 Nel caso in cui nessuno dei detti Sostenitori provvedesse alla designazione o vi provvedessero in numero inferiore a due, il Consiglio si intenderà definitivamente composto dai membri effettivamente nominati, con facoltà del Collegio dei Fondatori di designare i restanti amministratori.

14.5 La richiesta ai Sostenitori come sopra individuati, secondo l'ordine della graduatoria redatta, sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.6 Il Sostenitore interpellato dovrà comunicare il nominativo designato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Nel caso in cui il Sostenitore interpellato non effettui l'indicazione entro detto termine, il Presidente invierà analogha richiesta ad altro Sostenitore sempre seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad ottenere l'indicazione di due membri o ad esaurire la graduatoria stessa.

14.7 Nel frattempo il Consiglio di amministrazione sarà regolarmente funzionante con il numero di membri nominato.

14.8 In ogni caso il Collegio dei Fondatori ha il diritto di esprimere il proprio veto sulla designazione dei nominativi indicati dai Sostenitori.

14.9 Gli amministratori nominati dal Collegio dei Fondatori durano in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. Gli altri amministratori nominati su designazione dei Sostenitori scadranno con gli amministratori nominati dal Collegio dei Fondatori.

14.10 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.11 Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori:

- a) se l'amministratore venuto meno è stato designato dai i membri del Collegio dei Fondatori, questo provvederà alla relativa sostituzione;
- b) se l'amministratore mancante è stato nominato su designazione di uno dei Sostenitori secondo la procedura di cui al presente articolo, gli amministratori in carica provvederanno alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al presente articolo.

14.12 Gli amministratori così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del Consiglio.

#### **15. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

15.1 Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Fondazione nel rispetto del documento programmatico pluriennale e annuale formato dal Collegio dei Fondatori.

15.2 In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

- a) approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la

- relazione illustrativa;
- b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo restando le formalità stabilite dalla legge;
  - c) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
  - d) fissa le quote da versarsi da parte dei Sostenitori.

15.3 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite raccomandata a.r. o telefax o telegramma almeno cinque giorni prima dalla data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o email con ricevuta di ritorno spedita almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

15.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza e/o impedimento anche di questo dal consigliere più anziano di età.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

15.7 Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione, **salvo ratifica del Presidente**.

15.9 Le decisioni sono comunque assunte con il voto favorevole del Presidente.

15.10 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente e/o ad altro membro del Consiglio stesso. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

## **16. DIRETTORE.**

16.1 Il Collegio dei Fondatori può nominare un Direttore della Fondazione, con poteri di gestione ordinaria, tecnica e amministrativa, secondo quanto stabilito con la delibera di nomina.

16.2 In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Collegio dei Fondatori, il Direttore collabora alla preparazione dei documenti programmatici di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Collegio ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione. Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

16.3 Il Direttore dura in carica tre anni.

## **17. COMITATO SCIENTIFICO.**

17.1 Il Collegio dei Fondatori può, altresì, nominare un Comitato Scientifico, con i compiti e nel numero di componenti, determinato dal Collegio stesso nella relativa delibera di nomina.

17.2 I componenti del Comitato, peraltro, dovranno essere scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della musica e della cultura in generale, dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza nei settori di attività della Fondazione.

17.3 Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.

17.4 Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività culturali della Fondazione.

## **18. ESERCIZIO E BILANCIO.**

18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **19. DURATA ED ESTINZIONE.**

19.1 La Fondazione ha durata illimitata.

19.2 In caso di liquidazione e/o di estinzione della Fondazione i beni originariamente conferiti dai Fondatori tornano nella disponibilità del Collegio dei Fondatori; gli altri beni facenti parte del patrimonio e del fondo di dotazione tornano nella disponibilità dei rispettivi concedenti oppure possono essere devoluti ad una persona giuridica, pubblica o privata, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta. Il Collegio dei Fondatori nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti tra i membri uscenti del Consiglio di amministrazione.

## **20. CLAUSOLA DI RINVIO**

20.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.